



**2022/0219(COD)**

28.3.2023

## **PARERE**

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni

(COM(2022)0349 – C9-0287/2022 – 2022/0219(COD))

Relatore per parere: Karlo Ressler

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha modificato drasticamente la situazione geopolitica in Europa. A seguito del ritorno della guerra sul suolo europeo, gli Stati membri dell'UE hanno annunciato aumenti significativi dei loro bilanci per la difesa.

Data la necessità di sostenere in modo tempestivo e mirato gli Stati membri per rafforzare le loro capacità di difesa nel presente contesto di emergenza, la Commissione europea ha proposto di incentivare gli appalti comuni tramite il bilancio dell'UE mediante uno strumento apposito a breve termine che stabilisca il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (lo "strumento"). Il sostegno finanziario dell'UE apportato attraverso tale strumento dovrebbe stimolare la procedura di appalto cooperativo nel settore della difesa da parte degli Stati membri e avvantaggiare la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), garantendo nel contempo la capacità di azione delle forze armate degli Stati membri dell'UE, la sicurezza dell'approvvigionamento e una maggiore interoperabilità.

Il relatore accoglie con favore gli obiettivi centrali della proposta in quanto ritiene che la cooperazione degli Stati membri nel settore della difesa possa rafforzare le capacità di difesa dell'UE e la resilienza agli shock improvvisi. Il fatto di incentivare gli Stati membri attraverso il bilancio dell'UE può contribuire a sviluppare un approccio coerente nella strategia di difesa e garantire il coinvolgimento del Parlamento.

Il presente progetto di parere si concentra sui settori in cui la commissione per i bilanci può apportare un valore aggiunto, in particolare sulle disposizioni finanziarie e sulle disposizioni relative all'efficacia del bilancio nell'attuazione dello strumento.

### **Le implicazioni per il bilancio dell'UE**

La dotazione finanziaria proposta per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra il 2022 e il 2024 è fissata a 500 milioni di EUR. La Commissione propone di utilizzare l'intero margine non assegnato della rubrica 5 (Sicurezza e difesa) e di mobilitare lo strumento di flessibilità per l'importo rimanente. Poiché non è stato possibile adottare l'atto giuridico prima della fine del 2022, gli stanziamenti d'impegno inizialmente previsti nel 2022 saranno trasferiti al 2024<sup>1</sup> per mantenere l'intero importo di 500 milioni di EUR.

Il relatore accoglie con favore il fatto che tale strumento aggiuntivo sia finanziato con nuove risorse, senza compromettere i programmi esistenti. Il relatore riconosce che l'importo è limitato rispetto ai bilanci della difesa in vari Stati membri, ma ritiene che sia un buon punto di partenza verso una strategia di difesa dell'UE più integrata.

Il relatore deplora la mancanza di flessibilità del massimale nell'ambito del QFP 2021-2027, in quanto l'adozione dell'attuale proposta non lascerebbe alcuna capacità di reazione alle esigenze emergenti nel settore della difesa dell'UE nel 2023 e nel 2024<sup>2</sup>.

### **Ulteriore impatto sul QFP 2021-2027**

Il ritorno del conflitto territoriale e della guerra ad alta intensità sul suolo europeo impone agli Stati membri di ripensare i propri piani e le proprie capacità in materia di difesa per il lungo

---

<sup>1</sup> Tale modifica riguarda l'importo di 82 972 301 EUR e si rifletterà nell'aggiornamento tecnico della programmazione finanziaria che sarà pubblicato dalla Commissione nel febbraio 2023.

<sup>2</sup> In seguito all'adozione della proposta della Commissione, il margine all'interno della rubrica 5 sarebbe completamente esaurito fino al 2025 e resterebbe limitato fino alla fine dell'attuale QFP.

termine. In tale contesto, dopo la creazione dello strumento di cui sopra, la Commissione proporrà un regolamento relativo al programma europeo di investimenti nel settore della difesa (EDIP)<sup>3</sup>. Il regolamento EDIP potrebbe fungere da base per futuri progetti congiunti in materia di sviluppo e acquisizione, contrassegnati da un elevato interesse comune per la sicurezza degli Stati membri e dell'Unione e, applicando la stessa logica di strumento a breve termine, per un eventuale intervento finanziario dell'Unione mirato al rafforzamento della base industriale europea della difesa, in particolare per progetti che nessun singolo Stato membro potrebbe sviluppare o acquisire da solo.

Il relatore ritiene che ciò rappresenti un'opportunità per conseguire una maggiore efficacia attingendo alle risorse degli Stati membri e utilizzando i corrispondenti stanziamenti a livello europeo; ciò dimostrerebbe il valore aggiunto europeo e consentirebbe di limitare l'onere complessivo della spesa pubblica nell'UE. Il relatore ribadisce il suo sostegno alla creazione di un'Unione europea della difesa, con l'obiettivo di completare il Fondo europeo per la difesa mediante un programma di sviluppo industriale in cui gli Stati membri investono congiuntamente, al fine di eliminare i doppi e potenziare l'autonomia strategica e l'efficienza dell'industria europea della difesa.

Il relatore ricorda tuttavia che l'Unione può essere più forte e più ambiziosa solo se saranno messe a disposizione risorse aggiuntive. Alla luce delle attuali limitazioni dei massimali del QFP 2021-2027, e in particolare della rubrica 5, non vi è alcuna flessibilità ai fini della spesa necessaria per rafforzare la cooperazione e gli investimenti nel settore della difesa.

Il relatore ricorda pertanto la posizione del Parlamento<sup>4</sup> che chiede un aumento del massimale della rubrica 5 e una rapida revisione del QFP per aumentare gli strumenti di difesa dell'UE quali il Fondo europeo per la difesa, la mobilità militare e i futuri meccanismi di aggiudicazione congiunta per la difesa dell'UE, a condizione che rafforzino la base industriale e tecnologica di difesa dell'UE e garantiscano un valore aggiunto europeo. In particolare, l'EDIP dovrebbe essere preso in considerazione nella revisione intermedia del QFP, al fine di garantire la stabilità, la coerenza, l'ambizione e il finanziamento a lungo termine della politica di difesa dell'UE.

## EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 5

##### *Testo della Commissione*

(5) Tale nuovo strumento contribuirà a rafforzare gli appalti comuni nel settore

##### *Emendamento*

(5) Tale nuovo strumento contribuirà a rafforzare gli appalti comuni nel settore

<sup>3</sup> L'EDIP figura tra i possibili punti all'ordine del giorno del Collegio del 21 giugno 2023.

<sup>4</sup> 2022/2046 (INI): "Potenziare il quadro finanziario pluriennale 2021-2027: un bilancio dell'Unione resiliente e adeguato alle nuove sfide".

della difesa e, mediante il finanziamento dell'Unione associato, le capacità industriali dell'UE nel settore della difesa.

della difesa e, mediante il finanziamento dell'Unione associato, le capacità industriali dell'UE nel settore della difesa **e la cooperazione negli appalti, nonché a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di autonomia strategica. Al fine di garantire la coerenza dello strumento con altri aspetti della politica europea di difesa, come il Fondo europeo per la difesa, la dotazione finanziaria dello strumento dovrebbe essere prelevata dai margini non assegnati entro i massimali del QFP e mobilitata attraverso gli strumenti speciali non tematici del QFP, evitando in tal modo eventuali tagli ad altri programmi dell'Unione.**

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 7

#### *Testo della Commissione*

(7) Nell'attuale contesto del mercato della difesa, caratterizzato da un incremento delle minacce per la sicurezza e dalla prospettiva realistica di un conflitto ad alta intensità, gli Stati membri stanno aumentando rapidamente i propri bilanci per la difesa e puntando ad acquisti analoghi. Ciò si traduce in una quantità di domanda che supera le capacità di fabbricazione della base industriale e tecnologica di difesa europea, attualmente adattate a un tempo di pace.

#### *Emendamento*

(7) Nell'attuale contesto del mercato della difesa, caratterizzato da un incremento delle minacce per la sicurezza e dalla prospettiva realistica di un conflitto ad alta intensità, gli Stati membri stanno aumentando rapidamente i propri bilanci per la difesa e puntando ad acquisti analoghi. Ciò si traduce in una quantità di domanda che supera le capacità di fabbricazione della base industriale e tecnologica di difesa europea, attualmente adattate a un tempo di pace. **La mancanza di coordinamento e cooperazione in materia di appalti potrebbe alimentare l'aumento dei prezzi, vanificando potenzialmente l'effetto dell'incremento dei bilanci nazionali sul rafforzamento delle capacità militari.**

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 9

*Testo della Commissione*

(9) Inoltre dovrebbero essere compiuti sforzi affinché l'aumento della spesa si traduca in una base industriale e tecnologica di difesa europea molto più forte. In assenza di coordinamento e cooperazione è infatti probabile che l'aumento degli investimenti nazionali aggraverà la frammentazione dell'industria europea della difesa.

*Emendamento*

(9) Inoltre dovrebbero essere compiuti sforzi affinché l'aumento della spesa si traduca in una base industriale e tecnologica di difesa europea molto più forte, ***coordinata e interoperabile***. In assenza di coordinamento e cooperazione è infatti probabile che l'aumento degli investimenti nazionali aggraverà la frammentazione dell'industria europea della difesa ***esponendo l'Unione a ulteriori dipendenze esterne***.

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento  
Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 bis) Gli investimenti comuni dovrebbero inoltre concentrarsi sul rafforzamento delle capacità di produzione comuni nel settore della difesa, consolidando in tal modo la base industriale dell'UE, rispondendo alle esigenze più critiche, garantendo l'interoperabilità e fornendo una prospettiva a lungo termine per la competitività dell'industria dell'Unione. Ciò dovrebbe comportare un potenziamento delle capacità di difesa dell'UE, anche negli Stati membri che si trovano nel diretto vicinato di una zona di guerra, e una maggiore sicurezza per i cittadini dell'Unione.***

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento  
Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 bis) In considerazione della rapida evoluzione delle dinamiche di sicurezza nel contesto della guerra in Ucraina, lo strumento dovrebbe consentire la partecipazione di paesi candidati all'UE, come la Moldova, agli appalti comuni nel settore della difesa, in quanto la loro inclusione rafforzerebbe le capacità di difesa e, in ultima analisi, contribuirebbe alla preparazione europea in materia di difesa.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 17**

#### *Testo della Commissione*

(17) In determinate circostanze dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i contraenti e i subappaltatori coinvolti in un appalto comune sostenuto dallo strumento non devono essere sottoposti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, un soggetto giuridico che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare in qualità di contraente e subappaltatore coinvolto nell'appalto comune se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), ***anche in termini di*** rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea.

#### *Emendamento*

(17) In determinate circostanze dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i contraenti e i subappaltatori coinvolti in un appalto comune sostenuto dallo strumento non devono essere sottoposti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, un soggetto giuridico che è stabilito nell'Unione o in un paese terzo associato ed è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato può partecipare in qualità di contraente e subappaltatore coinvolto nell'appalto comune se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE). ***Il principio del*** rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea ***dovrebbe essere considerato una priorità nelle procedure di appalto.***

## **Emendamento 7**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

(18) Inoltre le procedure e i contratti di appalto comune comprendono altresì l'obbligo per il prodotto della difesa di non essere soggetto a controlli o restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.

*Emendamento*

(18) Inoltre le procedure e i contratti di appalto comune comprendono altresì l'obbligo per il prodotto della difesa di non essere soggetto a controlli o restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato ***in modo da ostacolare qualunque tipo di ingerenza esercitabile attraverso tale prodotto.***

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

(19) Le sovvenzioni a titolo dello strumento possono assumere la forma di finanziamenti non collegati ai costi in base al conseguimento di risultati in riferimento a pacchetti di lavoro, traguardi od obiettivi della procedura comune di appalto, al fine di creare il necessario effetto di incentivazione.

*Emendamento*

(19) Le sovvenzioni a titolo dello strumento possono assumere la forma di finanziamenti non collegati ai costi in base al conseguimento di risultati in riferimento a pacchetti di lavoro, traguardi od obiettivi della procedura comune di appalto, al fine di creare il necessario effetto di incentivazione, ***a condizione che l'Unione non cofinanzi il prodotto della difesa stesso in quanto ciò non sarebbe conforme alla base giuridica e al diritto primario dello strumento.***

**Emendamento 9**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 23**

*Testo della Commissione*

(23) A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione

*Emendamento*

(23) A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione

prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia il contributo finanziario non dovrebbe coprire un periodo antecedente la data di presentazione della domanda di sovvenzione, salvo casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare qualsiasi perturbazione del sostegno dell'Unione che potrebbe pregiudicare gli interessi di quest'ultima, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere contributi finanziari ad azioni che coprono un periodo a decorrere dal 24 febbraio 2022, anche se iniziate prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia il contributo finanziario non dovrebbe coprire un periodo antecedente la data di presentazione della domanda di sovvenzione, salvo casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare qualsiasi perturbazione del sostegno dell'Unione che potrebbe pregiudicare gli interessi di quest'ultima, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere contributi finanziari ad azioni che coprono un periodo a decorrere dal 24 febbraio 2022, anche se iniziate prima della presentazione della domanda di sovvenzione ***e purché si possa dimostrare che la prospettiva di finanziamento dell'Unione ha incentivato la cooperazione tra gli Stati membri interessati. Tale retroattività è una misura eccezionale giustificata dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e non dovrebbe essere estesa ad altri programmi.***

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 24

#### *Testo della Commissione*

(24) Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce ***le*** norme sull'esecuzione del bilancio dell'Unione, comprese le norme sulle sovvenzioni.

#### *Emendamento*

(24) Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce norme ***definite in modo chiaro*** sull'esecuzione del bilancio dell'Unione, comprese le norme sulle sovvenzioni.

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(25 bis) Nell'ambito della revisione del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, alla luce dell'attuale contesto caratterizzato dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, dovrebbe essere presa in considerazione qualsiasi possibilità di rafforzare ulteriormente gli stanziamenti di bilancio del presente strumento e di prorogarne la durata, sulla base di relazioni documentate sul suo tasso di esecuzione.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(27 bis) L'approfondimento della cooperazione tra Stati membri a livello dell'Unione nel campo della difesa dovrebbe andare di pari passo con il rafforzamento della vigilanza e del controllo parlamentari da parte sia del Parlamento europeo che dei parlamenti nazionali.*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) promuovere la competitività e l'efficienza della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) per un'Unione più resiliente, in particolare accelerando, in modo collaborativo, l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, **compreso** il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione;

a) promuovere la competitività e l'efficienza della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) per un'Unione più resiliente, in particolare accelerando, in modo collaborativo, l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, **compresi** il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione **e l'apertura delle catene di approvvigionamento in tutta l'Unione;**

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) promuovere la cooperazione nelle procedure di appalto nel settore della difesa tra gli Stati membri partecipanti contribuendo alla solidarietà, all'interoperabilità, alla prevenzione di effetti di spiazzamento, evitando la frammentazione e aumentando l'efficacia della spesa pubblica.

#### *Emendamento*

b) promuovere la cooperazione nelle procedure di appalto nel settore della difesa tra gli Stati membri partecipanti contribuendo alla solidarietà, all'interoperabilità, alla prevenzione di effetti di spiazzamento, evitando la frammentazione e aumentando l'efficacia della spesa pubblica ***nell'Unione e nei suoi Stati membri.***

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2024 è fissata a 500 milioni di EUR a prezzi correnti.

#### *Emendamento*

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2024 è fissata a 500 milioni di EUR a prezzi correnti, ***prelevati dai margini non assegnati entro i massimali del QFP e mobilitati attraverso gli strumenti speciali non tematici del QFP, senza tagli ai programmi in corso.***

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 bis. L'importo di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per cofinanziare il prodotto della difesa.***

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite allo strumento alle condizioni di cui alle disposizioni pertinenti del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (il "regolamento finanziario"). Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

#### *Emendamento*

3. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite allo strumento alle condizioni di cui alle disposizioni pertinenti del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (il "regolamento finanziario"). Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. ***Tali risorse sono contabilizzate al di sopra dell'importo di cui al paragrafo 1.***

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

##### ***Articolo 5 bis***

##### ***Disposizioni supplementari in materia di appalti per i paesi candidati all'adesione all'UE***

***Lo strumento è inoltre aperto ai paesi candidati all'adesione all'UE, come la Moldova, ai fini della partecipazione agli appalti comuni nel settore della difesa, in cooperazione con uno Stato membro e conformemente alle disposizioni del presente regolamento.***

## Emendamento 19

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il finanziamento dell'UE incentiva la cooperazione tra gli Stati membri per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3. Il contributo finanziario è stabilito tenendo conto della natura collaborativa dell'appalto comune più un importo adeguato per creare l'effetto di incentivazione necessario per indurre la cooperazione.

*Emendamento*

2. Il finanziamento dell'UE incentiva la cooperazione tra gli Stati membri **e tra gli Stati membri e i paesi terzi di cui all'articolo 5 del presente regolamento** per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 **e contribuisce alla modernizzazione dell'industria europea della difesa**. Il contributo finanziario è stabilito tenendo conto della natura collaborativa dell'appalto comune più un importo adeguato per creare l'effetto di incentivazione necessario per indurre la cooperazione. **Al fine di garantire l'efficacia del bilancio, il contributo finanziario dell'Unione a titolo del presente strumento per ciascuna azione non supera il 20 % del valore stimato del contratto di appalto.**

**Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

*Emendamento*

4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite **in maniera rigorosa** conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

**Emendamento 21**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La Commissione adotta, **mediante** un atto **di esecuzione**, il programma di lavoro di cui al paragrafo 1. **Tale atto di esecuzione è adottato secondo la**

*Emendamento*

2. La Commissione adotta un atto **delegato in conformità all'articolo 13 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo** il programma di

*procedura d'esame di cui all'articolo 14, paragrafo 3.*

lavoro di cui al paragrafo 1.

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Il programma di lavoro stabilisce l'entità finanziaria minima delle azioni di appalto congiunto *e determina* l'importo indicativo del sostegno finanziario per le azioni realizzate dal numero minimo di Stati membri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), *nonché* gli incentivi per appalti di valore superiore e l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati.

#### *Emendamento*

3. Il programma di lavoro stabilisce:

- a)* l'entità finanziaria minima delle azioni di appalto congiunto;
- b)* l'importo indicativo del sostegno finanziario per le azioni realizzate dal numero minimo di Stati membri di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c);
- c)* gli incentivi per appalti di valore superiore e l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati;
- d)* ***le priorità di finanziamento in linea con le esigenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2;***
- e)* ***una descrizione delle azioni che prevedono la cooperazione per appalti comuni;***
- f)* ***il valore stimato degli appalti comuni;***
- g)* ***la procedura di valutazione e selezione delle proposte;***
- h)* ***una descrizione precisa dei traguardi necessari a misurare i progressi compiuti nell'attuazione della rispettiva azione o dei relativi risultati, nonché gli importi associati da erogare;***

*i) le modalità di verifica dei traguardi e del processo di erogazione durante l'attuazione della rispettiva azione.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

#### *Emendamento*

2. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 **e si basa su una serie di indicatori chiave di prestazione. Entro il ... [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 13 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo una serie di indicatori chiave di prestazione.**

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### **Articolo 13 bis**

#### ***Esercizio della delega***

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11 e 12 è conferito alla Commissione per due anni a decorrere da ... [data di entrata in vigore].**
- 3. La delega di potere di cui agli articoli 11 e 12 può essere revocata in**

*qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*

*4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.*

*5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*

*6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo [degli articoli] ... entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni
<b>Riferimenti</b>	COM(2022)0349 – C9-0287/2022 – 2022/0219(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	AFET                      ITRE 12.9.2022                12.9.2022
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	BUDG 12.9.2022
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Karlo Ressler 13.9.2022
<b>Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte</b> Annuncio in Aula	19.1.2023
<b>Esame in commissione</b>	9.2.2023
<b>Approvazione</b>	28.3.2023
<b>Esito della votazione finale</b>	+:                      33 -:                      1 0:                      1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Rasmus Andresen, Pietro Bartolo, Olivier Chastel, Andor Deli, Pascal Durand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larroustou, Camilla Laureti, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Eleni Stavrou, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Angelika Winzig
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Francisco Guerreiro, Fabienne Keller, Monika Vana
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Andreas Glück

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE  
COMPETENTE PER PARERE**

33	+
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca
NI	Andor Deli
PPE	Karolin Braunsberger-Reinhold, Daniel Caspary, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Adam Jarubas, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Karlo Ressler, Eleni Stavrou, Angelika Winzig
Renew	Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Andreas Glück, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Nils Torvalds
S&D	Pietro Bartolo, Pascal Durand, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Pierre Larrourou, Camilla Laureti, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Daniel Freund, Francisco Guerreiro, Monika Vana

1	-
ID	Joachim Kuhs

1	0
The Left	Dimitrios Papadimoulis

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti